



---

A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 5/2021** dell'Ordine

---

IN COLLABORAZIONE CON:



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113  
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31  
[www.peritiindustriali.como.it](http://www.peritiindustriali.como.it)

**NEWS LETTER**

---

**INDICE:**

- Catasto
- Cerco/offro lavoro
- Edilizia
- Elettrotecnica
- Energia
- Fiscale
- LL.PP.
- Sicurezza
- Urbanistica



## CATASTO

### CATASTO

#### **RILASCIO DELLA NUOVA VERSIONE 10.6.2. DELLA PROCEDURA PREGEO 10.**

Con la Risoluzione n. 1/E del 7 gennaio 2020, l'Agenzia ha rilasciato la versione 10.6.1 - APAG 2.12 della procedura Pregeo 10 disponendo che, a decorrere dalla data di emanazione, gli atti di aggiornamento cartografici venissero predisposti dai tecnici redattori con la nuova versione, ancorché fosse previsto - in coerenza con lo Statuto del Contribuente - il periodo transitorio, fino al 30 giugno 2020, di "coesistenza" tra la vecchia e la nuova versione della procedura.



### CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 3 maggio 2021

Prot.987/GE/md

Pag. 1 di 1

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati  
Ai Signori Consiglieri Nazionali  
LORO SEDI

Oggetto: Approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni con contestuale aggiornamento della mappa e dell'archivio censuario.  
Rilascio della nuova versione 10.6.2. della procedura Pregeo 10.

Egregi,

per vostra opportuna conoscenza, trasmettiamo la nota dell'Agenzia delle Entrate AGEDC001\_106561\_2021\_3103 relativa all'argomento in oggetto.

Vista la rilevanza del tema trattato, Vi preghiamo di darne la massima diffusione tra i vostri iscritti.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Antonio Daniele Barattin)

IL PRESIDENTE  
(Giovanni Esposito)

**Roma,**

Consiglio Nazionale degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
([direzione.cnappc@archiworldpec.it](mailto:direzione.cnappc@archiworldpec.it))

Consiglio Nazionale degli Ingegneri  
([segreteria@ingpec.eu](mailto:segreteria@ingpec.eu))

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori  
Agronomi e dei Dottori Forestali  
([protocollo@conafpec.it](mailto:protocollo@conafpec.it))

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri  
Laureati  
([cng@geopec.it](mailto:cng@geopec.it))

Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti  
Agrari Laureati  
([segreteria@pec.peritiagrari.it](mailto:segreteria@pec.peritiagrari.it))

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti  
Industriali Laureati  
([cnpi@pec.cnpi.it](mailto:cnpi@pec.cnpi.it))

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli  
Agrotecnici Laureati  
([agrotecnici@pecagrotecnici.it](mailto:agrotecnici@pecagrotecnici.it))

***OGGETTO: Approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni con contestuale aggiornamento della mappa e dell'archivio censuario. Rilascio della nuova versione 10.6.2. della procedura Pregeo 10.***

Con la Risoluzione n. 1/E del 7 gennaio 2020, l'Agenzia ha rilasciato la versione 10.6.1 - APAG 2.12 della procedura Pregeo 10 disponendo che, a decorrere dalla data di emanazione, gli atti di aggiornamento cartografici venissero predisposti dai tecnici redattori con la nuova versione, ancorché fosse previsto – in coerenza con lo Statuto del Contribuente - il periodo transitorio, fino al 30 giugno 2020, di “coesistenza” tra la vecchia e la nuova versione della procedura.

Gli iscritti a codesti Ordini Professionali, nell'ambito del rapporto di collaborazione e sinergia da sempre in essere con codesti Consigli e Collegi professionali, hanno provveduto in larga parte a scaricare e ad utilizzare la nuova versione, facendo pervenire, durante i primi mesi di utilizzo della stessa, segnalazioni di alcune problematiche per le quali è stato ritenuto necessario provvedere ad interventi correttivi o integrativi.

La scrivente Direzione, sulla base delle segnalazioni pervenute, ha quindi provveduto a richiedere al *partner* tecnologico Sogei lo sviluppo della nuova versione 10.6.2 della procedura Pregeo 10 che, ultimato il collaudo, viene resa disponibile, dalla data odierna, per il *download* sul sito *internet* dell'Agenzia alla pagina:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/aggiornamenti-catasto-terreni-pregeo/software-pregeo>

In particolare, nella nuova *release* sono state apportate le seguenti correzioni alla versione di Pregeo Tecnico esterno 10.6.1, emanata con la Risoluzione n. 1/E del 7 gennaio 2020:

- a) *Inserimento del suffisso + in tutte le maschere per la vettorizzazione*
- b) *Correzioni nella redazione del Tipo Particellare*
- c) *Inserimento delle tipologie CM e RT nella ricerca per tipologie di atti*
- d) *Correzione, nella relazione tecnica strutturata, della dichiarazione della superficie minore di 2000 mq*
- e) *Correzione del controllo per le particelle che mantengono il proprio numero per effetto della presenza al catasto fabbricati di U.I.U. con lo stesso numero*
- f) *Inserimento nel modello ausiliario dell'operazione Duplicato per la tipologia RT*
- g) *Blocco della dematerializzazione del file nei tipi misti che presentano, nel Modello 3SPC, particelle prive di qualità e classe*
- h) *Correzione nella predisposizione della riga 7 nel libretto delle misure*
- i) *Introduzione del cambio di numero per le conferme di mappa, per le particelle con cod. 281*
- j) *Introduzione nel modello censuario ausiliario del controllo sulla superficie derivata dal poligono del libretto delle misure quando viene inserita l'annotazione RE*
- k) *Correzione apportata per la compilazione dei modelli censuari*
- l) *Indicazione della versione corrente nella schermata di installazione*

In una fase di prima attuazione, i controlli di coerenza sulle superfici censuarie previsti al paragrafo 3.3 della Risoluzione n. 1/E del 7 gennaio 2020 sono stati implementati a livello di Pregeo Ufficio e verranno introdotti nella versione per i tecnici esterni nel corrente anno.

Attesa la rilevanza delle migliorie introdotte, si chiede a codesti Collegi professionali di sensibilizzare i propri iscritti all'utilizzo della nuova versione della procedura Pregeo 10, valorizzando quindi il contributo posto in essere da tanti loro colleghi, che si coglie l'occasione, in questa sede, per ringraziare.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Marco Selleri  
*firmato digitalmente*



# CERCO / OFFRO LAVORO

## CERCO/OFFRO LAVORO

STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE in Lomazzo ricerca ingegnere civile o edile / geometra / perito industriale edile anche neolaureato / neodiplomato per collaborazione part-time, preferibilmente per lungo periodo.

Inviare curriculum al seguente indirizzo mail: [g.colmegna@libero.it](mailto:g.colmegna@libero.it)



## EDILIZIA

### EDILIZIA

#### **PROROGA TERMINI VALIDITA' TITOLI ABILITATIVI AL 29.10.2021**

*Decreto Riaperture - art. 11 D.L. 52/2021 (G.U. 22.04.2021 N°96)*

**Con la proroga dello stato d'emergenza al 31 luglio è stata prolungata anche la validità di certificati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi fino al 29 ottobre**

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto riaperture, il Governo ha prorogato al 31 luglio 2021 lo stato d'emergenza legato alla pandemia in atto. Pertanto, ai sensi della legge n. 159/2020, di conversione del dl 125/2020, che prevede la proroga della validità di:

- certificati;
- attestati;
- permessi;
- concessioni;
- autorizzazioni;
- atti abilitativi, comunque denominati;

fino a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato d'emergenza, tali atti saranno quindi validi fino al 29 ottobre 2021.

Tale proroga nel settore dell'edilizia riguarda, ad esempio:

- le Scia (Segnalazioni certificate di inizio attività);
- le segnalazioni certificate di agibilità;
- le autorizzazioni paesaggistiche;
- le autorizzazioni ambientali;
- il ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati.

Sono esclusi dalla proroga i termini di validità del DURC.

#### **Proroghe legate alla cessazione dello stato di emergenza**

Ricordiamo che l'articolo 3-bis della legge 159/2020, modificando l'articolo 103 del Cura Italia, prevede la scadenza degli atti amministrativi 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza.

Viene quindi eliminato il riferimento ad una data specifica.

In tal modo, nel caso in cui lo stato di emergenza venisse prorogato, automaticamente si avrebbe la proroga di tali scadenze.

#### **Il testo modificato dell'art. 103 del Curaltalia**

Il testo dell'articolo 103, comma 2, del Curaltalia (dl 18/2020), è così stato modificato:

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate.

Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

(in grassetto le aggiunte della legge 159/2020).

Ad oggi la cessazione dello stato di emergenza è fissata al 31 luglio 2021; pertanto la scadenza della validità dei suddetti atti è fissata a fine ottobre 2021.

*Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg>*

---

## **IL PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA CONDIZIONATO NON E' LEGITTIMO**

*Sentenza Penale Corte di Cassazione N. 16498/2021*

### **La Cassazione chiarisce che il permesso di costruire in sanatoria condizionato rappresenta una pratica illegittima che non estingue il reato edilizio in materia di abusi**

Cos'è il permesso di costruire in sanatoria "condizionato"? Può sostituire il permesso di costruire in sanatoria rilasciato sulla base della doppia conformità?

La Corte di Cassazione con la sentenza penale n. 16498/2021 risponde a queste domande.

#### **Il caso**

Un privato realizzava un'opera edilizia senza richiederne il necessario permesso di costruire.

Successivamente, al privato veniva rilasciato dal Comune un permesso di costruire in sanatoria.

Il comune poneva come condizione imprescindibile al rilascio del permesso la realizzazione di alcuni interventi atti a mitigare l'impatto dell'abuso; ciò avrebbe consentito di regolarizzare l'immobile con ogni positiva conseguenza anche sull'ordine di demolizione.

Questa modalità di procedere da parte dei Comuni, in uso in passato, è stata considerata dalla Cassazione normativamente scorretta.

Infatti, nel caso specifico, il permesso di costruire era dichiarato illegittimo dal tribunale ordinario che:

- revocava i benefici della sospensione della pena concessi all'autore dell'abuso;
- rigettava la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione.

La vicenda giungeva comunque in Cassazione, a seguito del ricorso del privato.

#### **Il giudizio della Corte di Cassazione**

I giudici della Cassazione confermano la sentenza del tribunale, infatti a loro giudizio:

deve considerarsi illegittimo, e non determina l'estinzione del reato edilizio di cui all'art. 44 lett. b) del dpr 6 giugno 2001, n. 380, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica.

Gli ermellini spiegano infatti che la sanatoria degli abusi edilizi, idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 (Sanzioni penali) del dpr 380/2001, non ammettendo termini o condizioni, deve riguardare l'intervento edilizio nel suo complesso.

Tale sanatoria può essere rilasciata solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36 (Accertamento di conformità) dello stesso Testo Unico e, precisamente, la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, che al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

Per la Cassazione, quindi, un permesso di costruire in sanatoria “condizionato” è sempre illegittimo, pertanto, viene confermato l’ordine di demolizione e annullato l’atto del Comune.

Essendo la vicenda generata da un errore procedurale del Comune, i giudici accordano la sospensione condizionale della pena.

*Link di riferimento:* <https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-16498-2021.pdf>

---

## **TOLLERANZE COSTRUTTIVE E DEMOLIZIONE ABUSO**

*Sentenza del Consiglio di Stato N. 3666/2021*

**Per il CdS il mero superamento della soglia delle tolleranze costruttive del 2% non risulta sufficiente a configurare una variazione essenziale con conseguente demolizione degli abusi**

Tolleranze costruttive, variazione essenziale e demolizione sono gli ingredienti della sentenza n. 3666/2021, in merito ai quali il Consiglio di Stato fornisce importanti chiarimenti.

### **Il caso**

La proprietaria di una unità abitativa, costruita a cavallo tra il 1968 ed il 1969, verificava, con l’aiuto di un tecnico di fiducia, l’esistenza di alcune difformità sull’immobile rispetto al progetto assentito.

Tali difformità riguardavano principalmente:

- la planimetria dell’unità abitativa, rovesciata a specchio rispetto ad un ipotetico asse di simmetria;
- una diversa distribuzione degli spazi interni;
- una variazione della sagoma per un arrotondamento planimetrico di uno dei vani con conseguente emersione di una maggiore superficie abitabile.

Successivamente, la proprietaria chiedeva al Comune un permesso di costruire in sanatoria ai sensi degli artt. 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire) e 36 (Accertamento di conformità) del dpr 380/2021 (Testo Unico Edilizia). L’Ente rigettava l’istanza, poiché le difformità riscontrate superavano il 2% (Art. 34-bis “Tolleranze costruttive“ del TUE) della volumetria assentita, e riteneva che le opere difformi avrebbero dovuto essere demolite (la demolizione non sarebbe stata un pregiudizio statico per le opere conformi).

La signora, così, decideva di fare ricorso al Tar con le seguenti motivazioni:

- la cattiva applicazione degli artt. 34 e 36 del TUE;
- il mero superamento del limite del 2% rispetto alle misure di progetto, non avrebbe potuto imporre la demolizione delle opere, ben potendo le stesse costituire parziale difformità giustificante l’applicazione della sola sanzione pecuniaria.

### **La sentenza del Tar**

Il Tar respingeva il ricorso, rilevando principalmente:

- un consistente incremento della superficie utile e della cubatura dell’immobile in questione, tali da non potersi ritenere come incremento “minimo”;
- le opere in questione non potevano essere sanate, non sussistendo peraltro (come pacificamente riconosciuto dalla stessa ricorrente) la doppia conformità (infatti le opere erano state eseguite 50 anni prima, e quindi risultanti conformi a regolamenti non più vigenti. A tal proposito la ricorrente invoca la buona fede in merito a quegli abusi dei quali non era a conoscenza.
- l’applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo di quella demolitoria non poteva trovare applicazione per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, quale doveva ritenersi quello realizzato nel caso in esame

La vicenda giungeva presso il CdS.

### **La sentenza del Consiglio di Stato**

I giudici premettono che:

la disposizione di cui all’art. 34, comma 2 ter, DPR n. 380/01 non contiene una definizione normativa della parziale difformità, ma prevede una franchigia.

In altre parole, intende stabilire non che ogni violazione eccedente il 2% considerato costituisce difformità totale, ma al contrario che le violazioni contenute entro tale limite sono irrilevanti.

Palazzo Spada, secondo il proprio orientamento giurisprudenziale, opera le seguenti distinzioni:

- la parziale difformità presuppone che un determinato intervento costruttivo, pur se contemplato dal titolo abilitativo rilasciato dall'autorità amministrativa, venga realizzato secondo modalità diverse da quelle previste e autorizzate a livello progettuale, quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera;
- si è in presenza di difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, quando i lavori riguardino un'opera diversa da quella prevista dall'atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione.

I giudici osservano che un tale accertamento non risulta condotto dall'Amministrazione comunale, ma si era limitata a negare il permesso di costruire in sanatoria sul mero riferimento al margine di tolleranza del 2%.

Per cui, Palazzo Spada conclude che "il mero superamento della soglia di tolleranza del 2% non risulta sufficiente a configurare una variazione essenziale", il Comune avrebbe dovuto svolgere una verifica in concreto sulle particolarità delle opere abusive, al fine di evidenziare le ragioni per cui l'intervento difforme eseguito avesse comportato una variazione essenziale, meritevole di sanzione ripristinatoria (artt. 31 "Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali" e 32 "Determinazione delle variazioni essenziali" dpr 380/2001).

Il ricorso è, quindi, accolto.

*Link di riferimento: <https://sentenze.la leggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-3666-del-13-02-2020>*

## **BONUS FACCIATE E VISIBILITÀ DALLA STRADA PUBBLICA**

*Interpello Agenzia delle Entrate - Risposta N. 337/2021*

### **Via libera al bonus facciate se l'edificio è prospiciente ad una strada privata ma ad uso pubblico, ossia destinata al passaggio collettivo**

Con la risposta n. 337/2021 l'Agenzia delle Entrate intende fornire ulteriori chiarimenti circa i requisiti da rispettare per poter accedere al bonus facciate.

Ricordiamo, infatti, che l'art. 1, commi da 219 a 223, della legge di Bilancio 2020 ha previsto una detrazione fiscale del 90% da applicare alle spese sostenute per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

La detrazione non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico; quindi, sono escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

L'istanza di interpello in oggetto riguarda il requisito della "visibilità delle facciate", questione su cui l'Agenzia delle Entrate è intervenuta diverse volte rispondendo ai vari interPELLI dei contribuenti.

#### **Quesito**

Il quesito riguarda alcuni interventi realizzati su una palazzina parzialmente visibile da una strada che non è classificata come pubblica.

Nel dettaglio, un condominio ha approvato la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al recupero dell'involucro esterno di una palazzina situata all'interno di un complesso residenziale, dotato di portineria, e costituito sia da palazzine con appartamenti che da ville isolate e a schiera.

Si precisa, inoltre, che:

- il lato nord della palazzina è visibile dalla strada (comunale) di accesso al residence;
- il lato sud è visibile, invece, da una "via" che costituisce una strada di affaccio anche di altre ville del complesso, ma al contempo non è una strada "privata e chiusa, ma "ad uso pubblico", su una strada dove circolano liberamente persone e mezzi provenienti sia dall'esterno che dall'interno del complesso residenziale.

Il condominio istante chiede, quindi, se è possibile riconoscerne un "uso pubblico" e beneficiare della detrazione fiscale per le spese sostenute sui lavori realizzati con riferimento all'intero perimetro

esterno dell'edificio, non rilevando la circostanza che un lato della palazzina si affacci su una strada che non è pubblica.

### **Risposta**

La nota del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, RU 0348403 del 9 novembre 2020, ha precisato che:

si condivide l'interpretazione, che tiene conto anche dell'orientamento della Corte di Cassazione penale espressa con la sentenza n. 2582 del 26 gennaio 2011, secondo la quale una strada vicinale sia assimilabile ad una strada comunale, qualora ad uso pubblico, in quanto, come nel caso specifico, destinata al passaggio collettivo.

Si ritiene pertanto che, nel caso in questione, costituendo l'edificio un organismo edilizio prospiciente strade destinate ad uso pubblico, i lavori finalizzati al recupero dell'involucro esterno possono essere ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa ed essere ammessi al bonus facciate. Nel caso in esame, quindi, se sono rispettate tutte le altre condizioni richieste dalla normativa, i lavori da realizzarsi rientrano tra quelli ammessi all'agevolazione.

*Link di riferimento: [https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta\\_337\\_12.05.2021.pdf/b2eda3f8-aa47-50db-d24a-52f4635a7165](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_337_12.05.2021.pdf/b2eda3f8-aa47-50db-d24a-52f4635a7165)*



## ELETTROTECNICA

### ELETTROTECNICA

#### **RESISTENZA AL FUOCO**

Torniamo a parlare di antincendio. Un settore davvero ricco di riferimenti normativi tutti volti alla salvaguardia degli individui. È grazie alla commissione Comportamento all'incendio che si deve il recente recepimento della EN 1366 parte 1.

Questo documento specifica un metodo per determinare la resistenza al fuoco di condotte di ventilazione verticali e orizzontali, compresi i pannelli di accesso che costituiscono parte integrante delle condotte sottoposte a prova. Quest'ultima prende in esame il comportamento di condotte esposte al fuoco dall'esterno e dall'interno. La norma è utilizzata unitamente alla EN 1363-1. L'appendice A contiene le prescrizioni generali e fornisce informazioni di base.

La norma non si applica a:

- a) condotte la cui resistenza al fuoco dipende dalle prestazioni di resistenza al fuoco di un soffitto o una parete (dove le condotte sono posizionate in cavità delimitate da cavedi o soffitti resistenti al fuoco);
- b) condotte provviste di serrande tagliafuoco nei punti in cui attraversano divisori tagliafuoco;
- c) condotte con uno, due o tre lati;
- d) fissaggi dei dispositivi di sospensione (per esempio ancore) ai pavimenti o alle pareti. Approfondendo, la prova descritta nella norma permette di misurare in quanto tempo le condotte di dimensioni date e sospese come in servizio soddisfino i criteri definiti quando esposte (in fasi separate) al fuoco dall'interno e dall'esterno della condotta.

La prova tiene conto dell'effetto dell'esposizione al fuoco dall'esterno quando nella condotta è mantenuta una pressione differenziale, come pure dell'effetto del fuoco che penetra nelle condotte quando è presente un movimento d'aria che può essere forzato o meno.

Si richiama l'attenzione di tutte le persone coinvolte nella gestione e nell'esecuzione di questa prova di resistenza al fuoco, sulla pericolosità intrinseca della prova stessa e sulla possibilità di sviluppo di fumi e gas tossici e/o nocivi nel corso dei test. Inoltre, durante la costruzione degli elementi o delle strutture di prova, nonché durante l'effettuazione della prova stessa e durante lo smaltimento dei

residui derivanti, si possono manifestare dei pericoli di natura meccanica e funzionale.

Si dovrebbe procedere a una valutazione di tutti i pericoli e rischi potenziali per la salute e dovrebbero essere individuate e fornite precauzioni per la sicurezza. Dovrebbero, inoltre, essere fornite istruzioni scritte per la sicurezza. Il personale interessato dovrebbe essere sottoposto a un addestramento appropriato e dovrebbe assicurarsi di seguire sempre le istruzioni di sicurezza scritte.

All'interno della UNI EN 1366-1 sono riportati i seguenti riferimenti normativi:

1. EN 1363-1 Fire resistance tests - Part 1: General Requirements;
2. EN 1364-1 Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 1: Walls;
3. EN 1366-8 Fire resistance tests for service installations - Part 8: Smoke extraction ducts;
4. EN 1507 Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts with rectangular section - Requirements for strength and leakage;
5. EN 12237 Ventilation for buildings - Ductwork - Strength and leakage of circular sheet metal ducts;
6. EN 15882-1 Extended application of results from fire resistance tests for service installations - Part 1: Ducts;
7. EN 60584-1 Thermocouples - Part 1: EMF specifications and tolerances;
8. EN ISO 898-1 Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes - Coarse thread and fine pitch thread;
9. EN ISO 5167-1 Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 1: General principles and requirements;
10. EN ISO 5167-2 Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 2: Orifice plates;
11. EN ISO 5167-3 Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 3: Nozzles and Venturi nozzles;
12. EN ISO 13943 Fire safety – Vocabulary

*Link di riferimento: [http://store.uni.com/catalogo/norme/root-categorie-tc/uni/uni-ct-011?josso\\_back\\_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso\\_cmd=login\\_optional&josso\\_partnerapp\\_host=store.uni.com](http://store.uni.com/catalogo/norme/root-categorie-tc/uni/uni-ct-011?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com)*

## **RICARICA AUTO IN AUTOSTRADA, C'E' ANCHE L'ITALIA**

Della ricarica wireless degli smartphone già sappiamo, anche se per ora è limitata ad alcuni modelli e soltanto una minoranza degli utenti la utilizza in alternativa al cavo tradizionale. Pochi invece sanno che, con modalità concettualmente analoghe, la stessa operazione può essere effettuata con le automobili, il che ovviamente apre ulteriori scenari d'espansione per i veicoli a propulsione elettrica. Percorso di ricarica lungo più di un km

Non si tratta affatto di una soluzione da libro dei sogni, o confinata in laboratorio, ma di una prospettiva talmente concreta che adesso anche l'Italia si aggiunge al novero dei Paesi dove sono in corso le relative sperimentazioni della ricarica auto in autostrada. Diverrà infatti operativo dal prossimo autunno un circuito sperimentale di 1050 metri situato a Chiari (in provincia di Brescia), accanto all'autostrada A35 nota anche come Brebemi.

Un progetto che vede più soggetti coinvolti: l'A35 Brebemi-Aleatica, ABB, Electreon, Fiamm Energy Technology, Iveco, Iveco Bus, Mapei, Pizzarotti, Politecnico di Milano, Prysmian, Stellantis, TIM, Università Roma Tre e Università di Parma. L'obiettivo, si legge nel comunicato di A35, è lo "sviluppo di un innovativo sistema di mobilità delle persone e delle merci a zero emissioni lungo corridoi di trasporto autostradali".

### **4 obiettivi del progetto ricarica auto in autostrada**

Il progetto si articola in almeno quattro azioni e in particolare contempla:

1. la costruzione di un anello di asfalto di 1.050 metri alimentato con una potenza elettrica di 1MW, situato in un'area privata dell'autostrada A35 in prossimità dell'uscita Chiari Ovest
2. l'applicazione della tecnologia "Dynamic Wireless Power Transfer" a diverse gamme di veicoli elettrici in ambiente statico e dinamico
3. la connettività avanzata mediante tecnologie 5G e IoT (Internet of Things) per garantire la massima sicurezza stradale e ottimizzare la produttività dei veicoli commerciali

4. l'ottimizzazione della pavimentazione stradale al fine di renderla più durevole e non alterare l'efficienza della carica induttiva.

### **Spire metalliche sotto l'asfalto**

Relativamente alla ricarica wireless dei veicoli, il progetto sperimentale prevede la costruzione di un anello di asfalto lungo, come detto, poco più di un chilometro e denominato "Arena del Futuro". Collocato in un'area privata dell'autostrada A35, in prossimità dell'uscita Chiari Ovest, l'anello si caratterizza per il fatto che sotto l'asfalto saranno installate spire metalliche in grado di trasmettere elettricità senza fili ai veicoli che ci transitano sopra. Per i test di ricarica saranno usate due auto elettriche Stellantis e un bus Iveco.

La tecnologia "Dynamic Wireless Power Transfer" nel caso in questione è stata messa a punto dall'azienda israeliana Electreon. Nel dettaglio, il suo funzionamento prevede l'inserimento nell'asfalto, a circa 8 centimetri di profondità, delle spire in rame per la ricarica a induzione. Quest'ultime si attivano e ricaricano un veicolo, predisposto per ricevere il flusso elettrico in modalità wireless, durante il suo percorso lungo l'anello.

### **Soluzione ad hoc per il problema dell'autonomia**

L'obiettivo, una volta conclusa la sperimentazione e ricevute tutte le garanzie riguardo l'efficacia della ricarica auto in autostrada e la sua sicurezza in qualsiasi condizione operativa, è naturalmente quello di cominciare a dotare i normali percorsi autostradali di tratti adibiti alla ricarica dei veicoli elettrici, contribuendo così a risolvere il problema della loro (attuale) scarsa autonomia nei lunghi tratti di percorrenza.



## ENERGIA

### ENERGIA

#### **PANNELLI FOTOVOLTAICI IN VINCOLO PAESAGGISTICO**

*Sentenza TAR della Lombardia N. 296/2021*

#### **Per il Tar Lombardia il diniego della Soprintendenza all'installazione del fotovoltaico su edifici non monumentali deve essere opportunamente motivato**

Viviamo in tempi in cui l'attenzione allo sfruttamento dell'energia da fonti rinnovabili è sempre più preponderante e incoraggiata anche da incentivi economici da parte dello Stato.

Ma se da una parte preme l'urgenza all'utilizzo di tali fonti energetiche, dall'altra ci si pone la domanda di come inserire al meglio tali tecnologie in un contesto paesaggistico da tutelare.

A tal proposito giungono preziosi chiarimenti dal Tar Lombardia con la sentenza n. 296/2021.

#### **Il caso**

Un privato decideva di installare sul tetto della propria abitazione un impianto fotovoltaico (l'impianto prevedeva la collocazione di 22 moduli per una superficie complessiva di 36,59 m<sup>2</sup>).

Nonostante il parere favorevole del Comune, la Soprintendenza si pronunciava negativamente circa il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. I motivi?

Secondo la Soprintendenza i pannelli fotovoltaici da installare sul tetto non sarebbero stati compatibili con la forma ed il colore delle coperture degli edifici tradizionali della zona.

Il privato decideva, quindi, di fare ricorso al Tar, lamentando che:

- l'edificio sul quale sarebbe stato installato l'impianto fotovoltaico non era un edificio storico di tipo tradizionale né è collocato in un articolato complesso di nuclei insediativi antichi, ma si trovava, al contrario, in un comparto edilizio di recente costruzione, contraddistinto da fabbricati eterogenei tra loro sia per quanto riguarda le tipologie edilizie che per i cromatismi sulla falda;
- la Soprintendenza si era espressa genericamente senza dare precisi e motivati chiarimenti e senza nemmeno effettuare un sopralluogo.

## La sentenza del Tar Lombardia

Il Tar premette e ribadisce che l'ildinego di autorizzazione paesaggistica va congruamente e dettagliatamente motivato.

I giudici osservano che nel caso in esame ci si trova a dover valutare la compatibilità paesaggistica di un impianto per la produzione di energia rinnovabile; l'opera che il ricorrente vuole realizzare assume un carattere in termini di pubblica utilità, soggetta fra l'altro a finanziamenti agevolati (a pena di decadenza senza il rispetto di tempi adeguati). Per il Tar, quindi, il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a liquidare l'intervento come elemento nuovo di disturbo al paesaggio, ciò in quanto la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici.

Ne consegue che, in generale, i pannelli fotovoltaici non possono essere esclusi a priori ma va valutato il loro corretto ed ottimale inserimento nell'edificio che deve ospitarli. I togati specificano che una valutazione più rigorosa, ma non necessariamente ostativa, è ammissibile in relazione ai beni immobili dichiarati o qualificati di interesse culturale (parte seconda del dlgs 42/2004) e in relazione agli edifici, o insiemi di edifici, per i quali sia riconosciuto uno specifico valore paesistico (art. 136 comma 1-b-c del dlgs 42/2004), nonché a proposito degli edifici che negli strumenti urbanistici risultino espressamente sottoposti a particolari restrizioni conservative.

Il Tar chiarisce che:

la mera visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici (anch'essa, tuttavia, non dimostrata in alcun modo nel parere impugnato) non configura ex se un'ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e morfologia della copertura, non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva.

In parole povere, la presenza di pannelli sulla sommità degli edifici non può più essere percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, ma anche come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l'assetto esteriore complessivo dell'area circostante, paesisticamente vincolata. I giudici precisano, inoltre, che:

Il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede di concentrare l'impedimento assoluto all'installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesistico unicamente nelle "aree non idonee" (in quanto tali, espressamente individuate), mentre negli altri casi, la compatibilità dell'impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto del fatto che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio

In conclusione, (a parere del Tar) c'è da dire che l'edificio in questione (sulla scorta della documentazione fotografica fornita) non è riconducibile alla categoria degli "edifici storici tradizionali" e tanto meno a quella dei "nuclei insediativi antichi", trattandosi invece di un contesto residenziale di recente edificazione e contraddistinto da fabbricati molto eterogenei tra loro.

Il ricorso è, quindi, accolto.



## FISCALE

### FISCALE

#### **VENDITA PARZIALE DI IMMOBILE RISTRUTTURATO CON AGEVOLAZIONI FISCALI**

*Agenzia delle Entrate - Risposta rivista telematica FiscOggi*

**Per il Fisco la vendita parziale di un immobile ristrutturato attraverso le agevolazioni fiscali non trasferisce all'acquirente anche le rate residue dell'agevolazione**

Sulla rivista telematica "FiscOggi" l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in merito alla

possibilità di trasferimento al nuovo acquirente delle rate residue del bonus ristrutturazioni, goduto su una porzione dell'immobile ceduto.

In particolare un contribuente pone la seguente domanda:

Sto usufruendo della detrazione del 50% per una ristrutturazione edilizia fatta nel 2016 sull'abitazione di mia proprietà. Se vendo il 50% dell'immobile le rate residue di detrazione spettano all'acquirente?

### **Il parere del Fisco**

L'agenzia delle Entrate chiarisce che il trasferimento di una quota dell'immobile (e non del 100%) non determina un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, che avviene solo quando viene ceduto l'intero immobile.

Pertanto, in tali circostanze l'utilizzo delle rate residue rimane in capo al venditore.

A parere del Fisco, soltanto in un caso le detrazioni residue si trasmettono all'acquirente, e sempre che nell'atto di compravendita non sia specificato diversamente: quando, per effetto della cessione della quota, chi acquista diventa proprietario esclusivo dell'immobile.

### **Il bonus ristrutturazioni**

Ricordiamo che la legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) ha previsto il rinnovo dei principali bonus in edilizia per tutto il 2021.

In particolare la lettera b), n. 1, del comma 58, della legge 178/2020 modifica l'articolo 16 della legge n. 90/2013, in materia di interventi di ristrutturazione edilizia, prorogando al 31 dicembre 2021 la misura della detrazione al 50%, fino ad una spesa massima di 96.000 euro.

Ricordiamo la detrazione riguarda interventi, classificati secondo il dpr 380/2001, di:

- manutenzione ordinaria solo sulle parti comuni di edifici residenziali;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia (sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale).

---

## **SUPERBONUS E CONDOMINI – PROROGA A DICEMBRE 2022**

*Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59*

**INFORMAZIONI  
EDILIZIE**

**ANCE** | COMO

## **ECONOMICO TRIBUTARIO**

RIF. N. 181 – 12.05.2021

MOGLIA/aa

## **SUPERBONUS E CONDOMINI – OK ALLA PROROGA A DICEMBRE 2022 – DECRETO LEGGE 59/2021**

Proroga del *Superbonus* fino al 31 dicembre 2022 per gli interventi eseguiti dai condomini, senza ulteriori condizioni, e fino al 31 dicembre 2023 per gli interventi eseguiti dagli IACP, a condizione che entro il 30 giugno 2023 sia eseguito almeno il 60% dell'intervento complessivo.

Lo prevede il **Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59**, recante «*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 7 maggio 2021, ed in vigore dall'8 maggio scorso.

Come auspicato dall'ANCE, le nuove disposizioni ampliano, seppur per un solo semestre, l'arco temporale di vigenza del *Superbonus*, in precedenza applicabile, in via generale, per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022, tranne alcune eccezioni, come stabilito da ultimo dall'art. 1, co. 66, della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

In particolare, l'art. 1, co. 3, del D.L. 59/2021 prevede la proroga del *Superbonus*:

- **al 31 dicembre 2022**, senza ulteriori condizioni, per gli interventi eseguiti dai **condomini**.

Viene invece **mantenuto** il termine del **30 giugno 2022, estendibile al 31 dicembre 2022**, a condizione che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dei lavori, per gli interventi eseguiti dalle persone fisiche non esercenti attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti in esclusiva o in comproprietà (cd. "*mini-condomini*");

- **al 30 giugno 2023** per gli interventi eseguiti dagli **IACP**, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità, termine esteso **al 31 dicembre 2023**, a condizione che al 30 giugno 2023 sia stato eseguito almeno il 60% dei lavori.

Resta fermo che, in caso di IACP, per le spese sostenute dal 1° luglio 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo (anziché in cinque), mentre, per le persone fisiche ed i condomini, in relazione alle spese sostenute nel 2022, la detrazione è riconosciuta in quattro quote annuali di pari importo (anziché in cinque).

Come auspicato dall'ANCE, l'allungamento del termine di applicazione della norma per i lavori che coinvolgono gli edifici condominiali, o i cd. "*mini-condomini*", tiene conto della maggiore complessità nella progettazione ed esecuzione di tali interventi, che a stento sarebbe rientrata nei termini in precedenza in vigore.

Viene, invece, confermata l'attuale scadenza del **30 giugno 2022** per gli interventi eseguiti sugli **edifici unifamiliari o sulle unità indipendenti poste in edifici plurifamiliari**, ovvero eseguiti dalle **cooperative di abitazione a proprietà indivisa**, dalle **ONLUS** e dalle **associazioni e società sportive dilettantistiche**.

Il D.L. 59/2021 è stato trasmesso alla 5<sup>a</sup> Commissione (Bilancio) del Senato (atto n. 2207/S), per la relativa conversione in legge.

\* \* \*

Si rimane come sempre a disposizione delle imprese. Per informazioni rivolgersi a: dott. Antonio Moglia (tel. 031-3313711 - cell. 3495734462, email: [moglia@ancecomo.it](mailto:moglia@ancecomo.it)).

*Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/07/21G00070/sg>*



**LL.PP.**

LL.PP.

## **IMPOSTA DI BOLLO SULLE DOMANDE DI GARA**

*Interpello Agenzia delle Entrate - Risposta N. 347/2021*

**Sì all'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione a gare con "procedure aperte", no a quelle con "procedura negoziata"**

Con l'interpello n. 347/2021 l'Agenzia delle Entrate risponde ai diversi quesiti avanzati da un ente pubblico circa l'imposta di bollo da applicare alle domande di partecipazione alle procedure di gara.

### **Istanza di interpello**

L'Istituto interpellante chiede chiarimenti interpretativi in merito alle disposizioni dettate dal dpr n. 642/1972 applicabili alle seguenti fattispecie:

1. la domanda di partecipazione a gare con procedure aperte deve essere assoggettata all'imposta di bollo;
2. nelle scritture private assoggettabili all'imposta di bollo deve ricomprendersi sia l'accordo quadro

stipulato a valle di una procedura aperta bandita dall'XXX, che i singoli contratti stipulati sulla base dell'accordo quadro medesimo;

3. nelle scritture private assoggettabili all'imposta di bollo deve ricomprendersi anche il contratto di appalto sottoscritto da XXX sulla base di una clausola di adesione prevista in un contratto pubblico sottoscritto all'esito di una aggiudicazione effettuata da un'altra Amministrazione;
4. nelle scritture private assoggettabili all'imposta di bollo deve ricomprendersi l'ordine diretto di acquisto stipulato in adesione a convenzioni CONSIP (ad esempio: ordine diretto di acquisto buoni pasto, telefonia mobile, noleggio fotocopiatrici, etc.);
5. relativamente al trattamento tributario riservato alle scritture private di euro 16,00 per ogni foglio, chiede conferma che debba intendersi foglio uso bollo, ossia 4 pagine singole. Parere dell'Agenzia delle Entrate

In merito ai quesiti formulati il Fisco ricorda che l'imposta di bollo è disciplinata dal dpr 26 ottobre 1972, n. 642:

- articolo 1: "Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa";
- articolo 2, comma 1: "L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda";
- articolo 2, comma 2: "Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione".

Inoltre, l'articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al dpr, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di 16 euro per ogni foglio.

### **Risposta**

In riferimento al quesito posto, ossia se la domanda di partecipazione a gare con procedure aperte deve essere assoggettata all'imposta di bollo, l'Agenzia afferma che nel caso in cui l'adesione alla procedura di gara cosiddetta "aperta" necessiti di una formale domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico invitato, la stessa deve essere assoggettata all'imposta di bollo.

Al contrario, con la risposta n. 7/2021 l'Agenzia aveva chiarito che l'adesione ad una "procedura negoziata" non necessiterebbe di una formale domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a presentare la documentazione amministrativa richiesta. Pertanto, tale documento non deve essere assoggettato ad imposta di bollo.

In definitiva: per la domanda di partecipazione alla procedura di gara aperta l'imposta di bollo è dovuta; non è dovuta, invece, in caso di procedura negoziata (mentre l'offerta economica seguita da accettazione deve essere assoggettata alla predetta imposta). Relativamente all'applicazione dell'imposta di bollo agli altri quesiti (2, 3 e 4), il Fisco sostiene che i contratti stipulati secondo le varie modalità procedurali indicate sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio.

Infine, in merito all'ultimo quesito (il 5), l'Agenzia precisa che "il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata"; pertanto, nel caso di scritture private, queste devono essere assoggettate all'imposta di bollo per ogni foglio.

*Link di riferimento: [https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta\\_347\\_17.05.2021.pdf/ea34ef79-be6b-0164-7dde-edd24e3d60ee](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_347_17.05.2021.pdf/ea34ef79-be6b-0164-7dde-edd24e3d60ee)*



## SICUREZZA

### **BONUS ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO CONTRO IL COVID-19**

*Interpello Agenzia delle Entrate - Risposta N. 322/2021*

#### **Le Entrate chiariscono quali spese sono detraibili con il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro contro il Covid del DL Rilancio**

Con la risposta n. 322/2021 l'Agenzia delle Entrate torna sul credito d'imposta riconosciuto per gli interventi finalizzati all'adeguamento degli ambienti di lavoro secondo le prescrizioni sanitarie e le misure adottate contro la diffusione del Covid-19.

#### **Il quesito posto al Fisco**

Una società a prevalente partecipazione pubblica, che gestisce un quartiere fieristico (codice Ateco 82.30.00 – “organizzazione di convegni e fiere”), fa presente di rientrare tra i soggetti che possono beneficiare del bonus richiamato, introdotto dal decreto “Rilancio”. L'istante dichiara che, per assicurare la sicurezza e salute degli ambienti di lavoro ai propri dipendenti, per favorire il distanziamento interpersonale, nonché per garantire un afflusso in sicurezza degli utenti alle strutture del quartiere fieristico, le opere intraprese o da intraprendere riguardano:

1. l'installazione di nuovi portoni per favorire il ricambio d'aria e il deflusso dal padiglione più utilizzato del quartiere fieristico;
2. la realizzazione di un nuovo varco per facilitare l'uscita regolata dei partecipanti e il distanziamento interpersonale attraverso opere edili e di carpenteria che prevedono la costruzione di una nuova rampa di accesso;
3. la ristrutturazione di un locale precedentemente utilizzato per altri scopi, per renderlo funzionale alla registrazione dei partecipanti a convegni mediante opere edili e di impiantistica. L'intervento, sostiene l'istante, è finalizzato a garantire il distanziamento tra il personale della fiera e i partecipanti agli incontri organizzati nella sala dedicata ed evitare l'accalcamento nell'area di accesso alla sala.

La società ritiene di poter usufruire del credito d'imposta previsto dall'articolo 120 del decreto “Rilancio” e ne chiede conferma all'Agenzia delle Entrate.

#### **La risposta delle Entrate**

L'Agenzia ricorda che è intervenuta sull'argomento con il provvedimento del 10 luglio 2020 e la circolare n. 20/2020 emessa nella stessa data.

La suddetta circolare ha specificato che usufruiscono del bonus solamente gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure anti-Covid. Gli stessi, inoltre, devono essere prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività messe a punto dalle amministrazioni centrali, dagli enti territoriali e locali, dalle associazioni di categoria e ordini professionali.

In particolare sono detraibili le spese sostenute per interventi (opere edilizie, spogliatoi, spazi medici, eccetera) e per investimenti (acquisto di strumenti e tecnologie come il termoscanner eccetera) atte a contrastare la diffusione del virus.

Per quanto riguarda il caso in esame, l'Amministrazione ritiene che il beneficio spetti per le prime due tipologie di interventi descritti, ossia le nuove aperture per favorire il ricambio dell'aria e il deflusso dal padiglione e la realizzazione di una rampa di accesso, perché entrambi favoriscono il ricambio dell'aria, il distanziamento sociale, evitano gli assembramenti e creano percorsi separati per l'entrata l'uscita dall'area fieristica, tutte opere rispondenti alle linee guida sopra richiamate.

Non lo sono, invece, le spese per la ristrutturazione della sala, che prevede il rifacimento dei pavimenti, degli impianti e l'apertura di un nuovo ingresso, opere non prescritte dalle suddette linee guida.

## **BONIFICA DI TERRENO PER SALUTE PUBBLICA A CARICO DEL PROPRIETARIO**

*Sentenza del Consiglio di Stato N. 2847/2021*

Per il CdS l'onere della bonifica di un terreno per motivi di salute pubblica tocca sempre al proprietario anche se non direttamente responsabile dell'inquinamento. La sentenza n. 2847-2021 del Consiglio di Stato sottolinea lo stretto legame che intercorre tra proprietà e proprietario, e di come quest'ultimo, in casi di emergenza, è chiamato a farsi carico di eventuali danni anche se non è direttamente responsabile.

### **Il caso**

Una privata aveva affittato il proprio terreno al Comune perché fosse adibito a discarica dei rifiuti solidi urbani.

Successivamente, a contratto scaduto, la proprietaria del terreno veniva raggiunta da un'ordinanza "contingibile e urgente" dello stesso Comune che le imponeva la bonifica del suolo a causa del percolato (dovuto alla putrefazione dei rifiuti ancora presenti sul terreno) che inquinava un corso d'acqua limitrofo al terreno.

La privata, quindi, sosteneva che non toccasse a lei l'onere di bonifica ma all'Ente, che aveva travisato ed interpretato male il contratto di affitto scaduto. Per il Comune invece il contratto avrebbe imposto l'onere della bonifica alla proprietaria che ne avrebbe "ammortizzato" i costi grazie alla pattuita corresponsione del canone superiore al valore venale del bene.

La disputa, quindi, sfociava in un ricorso al Tar che dava ragione alla signora.

Per i giudici del Tar il contratto non era sufficiente ad alterare le normali regole di ripartizione delle responsabilità in materia di ripristino dello stato dei luoghi (secondo quanto riportato dal Testo Unico dell'ambiente). L'onere di bonifica toccava al Comune, in quanto gestore della discarica già ubicata sul terreno in controversia.

Il Comune, quindi, impugnava la sentenza del Tar e faceva ricorso in appello al Consiglio di Stato.

### **La sentenza del Consiglio di Stato**

Palazzo Spada spiega che in base all'art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della provincia) dlgs. n. 267/2000 del TUEL (Testo unico degli Enti locali):

l'ordinanza contingibile e urgente [...] emanata sul presupposto dell'urgenza, è finalisticamente orientata a cautelare l'incolumità e la salute pubblica e ha carattere ripristinatorio, sì da prescindere dall'accertamento della responsabilità nella causazione del fattore di pericolo che si intende rimuovere.

I giudici chiariscono che l'ordine di rimozione emesso dal Sindaco sul presupposto dell'indifferibilità e dell'urgenza di provvedere non ha infatti carattere sanzionatorio, bensì soltanto ripristinatorio.

Pertanto, esso non poteva che incombere sulla proprietaria, cui il terreno era stato restituito ormai da anni, in quanto soggetto che ne ha la libera disponibilità.

I giudici spiegano che l'articolo 192 del TUA (Testo Unico ambiente) concernente l'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, prevede il coinvolgimento di chi sversa in solido con il proprietario del terreno solo in caso di dolo o colpa.

Tale cornice giuridica e dei fatti (a parere di Palazzo Spada) giustifica pienamente l'accordo intervenuto tra le parti al momento dell'affitto, la cui natura atipica di atto volto al trasferimento della disponibilità di un'area per destinarla a discarica di rifiuti non implica anche necessariamente l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in capo al concessionario.

Nel caso in esame il contratto contemplava espressamente le sorti del terreno al termine della funzione di discarica, imponendo "la bonifica" alla proprietaria, in cambio di un canone maggiorato.

Il ricorso è quindi accolto.

*Link di riferimento: <https://renatodisa.com/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-giugno-2017-n-2847/>*

## PUBBLICAZIONE NUOVO ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE

Ance Como - Circ. n. 193 - 20.05.2021

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Direttoriale n. 36 del 17 maggio 2021, ha adottato il venticinquesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Il testo del Decreto Direttoriale ed il relativo elenco sono pubblicati sul sito internet del Ministero del Lavoro all'indirizzo [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) nella sezione "Trasparenza/Pubblicità legale". Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente, adottato con Decreto Direttoriale n. 16 dell'8 marzo 2021).

Link di riferimento: <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-36-del-17052021-25mo-elenco-soggetti-abilitati-verifiche-periodiche.pdf#search=venticinquesimo%20elenco%20dei%20soggetti%20abilitati%20per%20l'effettuazione%20delle%20verifiche%20periodiche%20delle%20attrezzature%20di%20lavoro>



# URBANISTICA

## URBANISTICA

### **COMUNE EUPILIO - AVVISO ADOZIONE DEGLI ATTI DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 4 della L.R. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni il Consiglio Comunale, con propria Deliberazione n. 16 del 24 Maggio 2021, ha adottato gli atti di Piano di Governo del Territorio, relativi al Nuovo Documento di Piano e Variante al Piano delle Regole e Piano dei Servizi.



## **Comune di Eupilio** **PROVINCIA DI COMO**

Via G. Strambio, 9  
22030 Eupilio

C.F.: 00571510130

Tel. 031 655 623  
Fax 031 657 445

### **AVVISO DI ADOZIONE DEGLI ATTI DI PIANO GOVERNO DEL TERRITORIO, RELATIVI A NUOVO DOCUMENTO DI PIANO E VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI SERVIZI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 4 della L.R. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni si avvisa che:

- Il Consiglio Comunale, con propria Deliberazione n. **16** del **24 Maggio 2021** ha adottato gli atti di Piano di Governo del Territorio, relativi al Nuovo Documento di Piano e Variante al Piano delle Regole e Piano dei Servizi, unitamente alla documentazione allegata;
- la deliberazione unitamente a tutti gli elaborati sono depositati per 30 giorni consecutivi, presso la segreteria comunale del Municipio del Comune di Eupilio, via Strambio n. 9 e pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Eupilio [www.comune.eupilio.co.it](http://www.comune.eupilio.co.it), nella sezione Amministrazione Trasparente, Pianificazione e Governo del Territorio, per 30 giorni consecutivi dal **26 Maggio 2021**;

Le eventuali osservazioni, redatte in duplice copia ed in carta semplice (grafici compresi), dovranno essere presentate al protocollo comunale del Comune di Eupilio entro i successivi 30 giorni e cioè entro il termine massimo del **26 Luglio 2021**

Eupilio, 26 Maggio 2021

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Geom. Dario Carioni

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



Comune di Eupilio Prot.0004508 del 26-05-2021 partenza Cat6 C11